

# Foglio ufficiale

## 1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

### Legge sui cani

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 10 ottobre 2006 n. 5847 del Consiglio di Stato;
- visti il rapporto di maggioranza 7 novembre 2007 n. 5847 R1 e il rapporto aggiuntivo 30 gennaio 2008 n. 5847 R agg. della Commissione della legislazione,

**decreta:**

Capitolo I

**Disposizioni generali**

- Scopi** **Art. 1** La presente legge ha lo scopo di assicurare l'identificazione della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.
- Identificazione e registrazione**  
**a) procedura** **Art. 2** <sup>1</sup>I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizootie.  
<sup>2</sup>I cani devono inoltre essere muniti di una targhetta di riconoscimento ufficiale.  
<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.
- b) controllo** **Art. 3** <sup>1</sup>I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.  
<sup>2</sup>Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all'articolo 2.  
<sup>3</sup>Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.
- Tassa** **Art. 4** <sup>1</sup>I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.  
<sup>2</sup>La tassa annuale, stabilita dal Consiglio di Stato conformemente ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, viene pagata anticipatamente.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura d'incasso ed eventuali eccezioni al pagamento della tassa.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato riversa il 50% della tassa annuale ai Comuni di domicilio del proprietario del cane, quale copertura per gli oneri derivanti da questa legge.

**Responsabilità civile**

**Art. 5** Ogni proprietario di cani è tenuto a stipulare un'assicurazione contro la responsabilità civile, la cui copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale. Il Consiglio di Stato ne fissa l'importo minimo.

**Gestione dei cani**  
**a) requisiti posti al detentore**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il Dipartimento competente può vietare o limitare la detenzione di un cane a chi, a causa di dipendenza dal consumo di alcool o di sostanze stupefacenti o di altri impedimenti di natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare una corretta gestione dell'animale.

<sup>2</sup>Il Dipartimento può richiedere la produzione di certificazioni mediche.

**b) obblighi del detentore**

**Art. 7** <sup>1</sup>Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane.

<sup>2</sup>Il detentore è altresì tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

<sup>3</sup>La fuga di un cane dev'essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

<sup>4</sup>In particolare, nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola. Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni per i cani di utilità, precisando le categorie.

**c) obblighi del proprietario**

**Art. 8** In caso di affidamento a terzi, il proprietario deve accertarsi che il detentore sia in grado di rispettare le disposizioni della presente legge, in particolare gli articoli 6, 7, 12 e 18.

**d) prevenzione e informazione**

**Art. 9** <sup>1</sup>La corretta gestione dei cani è promossa attraverso l'informazione, l'istruzione dei proprietari, dei detentori e dei cani, nonché l'emanazione di adeguate normative comunali.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può delegare compiti riguardanti l'informazione ad altri enti o a privati.

**Strutture igienico-sanitarie**

**Art. 10** <sup>1</sup>I Comuni mettono a disposizione nelle aree pubbliche appositi contenitori per la raccolta degli escrementi dei cani.

<sup>2</sup>I detentori dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e depositarli negli appositi contenitori.

**Normative comunali**

**Art. 11** <sup>1</sup>I Municipi disciplinano, mediante ordinanza, le modalità di gestione dei cani sul proprio comprensorio, in applicazione alla presente legge e alle disposizioni di polizia locale della Legge organica comunale.

<sup>2</sup>Essi possono definire aree di svago chiaramente delimitate e segnalate al pubblico riservate ai cani.

<sup>3</sup>All'interno delle aree di svago il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali.

## Capitolo II Corsi

Corsi di istruzione per cani, proprietari e detentori  
a) modalità

**Art. 12** <sup>1</sup>I proprietari e i detentori dei cani stabiliti dal regolamento sono tenuti a frequentare un corso di istruzione riconosciuto con il proprio cane. L' idoneità alla tenuta del cane nel rispetto delle norme di sicurezza dev'essere certificata da un attestato di capacità.

<sup>2</sup>Il costo dell'istruzione è a carico del proprietario.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato:

- a) fissa le condizioni per le quali il proprietario e il detentore sono tenuti a partecipare al corso di istruzione;
- b) stabilisce i requisiti concernenti i corsi di istruzione, gli istruttori e le prove di capacità;
- c) può delegare il compito di organizzare i corsi e di rilasciare gli attestati ad enti riconosciuti del settore cinofilo;
- d) può stabilire deroghe per eventuali categorie di tenute.

b) mancato superamento del corso

**Art. 13** <sup>1</sup>Chi non ottiene l'attestato di capacità può essere tenuto:

- a) a frequentare ulteriori corsi;
- b) a sottoporsi ad un accertamento per valutarne le attitudini di idoneità alla gestione del cane.

<sup>2</sup>Il costo dell'accertamento è a carico del proprietario.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato disciplina la procedura.

## Capitolo III

### Disposizioni supplementari applicabili ai cani pericolosi

Razze vietabili  
Autorizzazione di detenzione

**Art. 14** Il Consiglio di Stato può allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso stabilisce particolari condizioni o oneri per il rilascio dell'autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per oggetto:

- le qualità e le conoscenze canine del detentore;
- l'origine del cane e le sue condizioni di detenzione;
- l'obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione canina a partire dall'acquisto del cane.

Cani pericolosi

**Art. 15** <sup>1</sup>Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo.

<sup>2</sup>I cani di cui al cpv. 1 devono sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

Notifiche, controlli e accertamenti

**Art. 16** <sup>1</sup>I detentori, i Municipi, i medici, i veterinari, i consulenti in comportamento animale e gli istruttori di cani sono tenuti a notificare all'Ufficio del veterinario cantonale i casi di cui all'art. 15. L'Ufficio del veterinario cantonale informa il Municipio interessato.

<sup>2</sup>I Municipi vigilano sulla popolazione canina allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente, la presenza di cani pericolosi secondo l'art. 15 e ne danno notizia all'Ufficio del veterinario cantonale.

Perizie

**Art. 17** <sup>1</sup>L'Ufficio del veterinario cantonale ordina una perizia quando occorre valutare la pericolosità dell'animale e le attitudini del proprietario o del detentore al fine di adottare le relative misure.

<sup>2</sup>I costi della perizia sono a carico del proprietario.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato riconosce i periti e ne pubblica l'elenco sul Foglio ufficiale.

**Misure di polizia**

**Art. 18** <sup>1</sup>L'Ufficio del veterinario cantonale può stabilire nei confronti dei proprietari di cani pericolosi :

- a) l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, di munirli di museruola o di osservare altre misure di ordine gestionale;
- b) l'obbligo di mettere in atto provvedimenti di ordine strutturale;
- c) la visita veterinaria;
- d) l'obbligo di frequentare appositi corsi o terapie comportamentali;
- e) il sequestro temporaneo degli animali;
- f) la confisca degli animali;
- g) l'eutanasia degli animali;
- h) il divieto di tenuta di animali;
- i) eventuali altre misure ritenute adeguate allo scopo.

<sup>2</sup>I costi delle misure adottate sono a carico del proprietario. Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

<sup>3</sup>Salvo casi urgenti, prima di prendere una decisione, l'Ufficio del veterinario cantonale sente il proprietario dell'animale.

**Collaborazione**

**Art. 19** <sup>1</sup>Per la messa in atto delle misure di cui all'art. 18 l'Ufficio del veterinario cantonale può avvalersi della collaborazione dei Municipi.

<sup>2</sup>L'Ufficio del veterinario cantonale e i Municipi possono inoltre avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari ufficiali e delle Società per la protezione degli animali ufficialmente riconosciute in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali.

#### Capitolo IV Disposizioni varie

**Finanziamento**

**Art. 20** <sup>1</sup>Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono coperte dagli introiti della tassa di cui all'art. 4.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato copre le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 14 della presente legge attraverso la riscossione di una tassa a carico dei proprietari di cani appartenenti alle razze e dei loro incroci oggetto di autorizzazione di detenzione.

**Infrazioni**

**Art. 21** <sup>1</sup>Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-.

<sup>2</sup>Le infrazioni agli art. 2, 7 cpv. 2, 3 e 4, 10 cpv. 2 e 11 della presente legge sono perseguite dal Municipio.

<sup>3</sup>Le altre infrazioni sono punite dal Dipartimento competente secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

<sup>4</sup>Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un'altra adeguata garanzia.

**Rimedi giuridici**

**Art. 22** <sup>1</sup>Contro le decisioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup>Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili, nel termine di 15 giorni, al Tribunale cantonale amministrativo.

#### Capitolo V Norme abrogative e finali

**Norme abrogative**

**Art. 23** La legge concernente l'imposta sui cani del 24 novembre 1980 è abrogata.

**Entrata  
in vigore**

**Art. 24** <sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

ALLEGATO

### Modifica di leggi

Con l'entrata in vigore della presente Legge è modificata:

### Legge di applicazione alle legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987

#### Art. 5 cpv. 2

<sup>2</sup>I Municipi provvedono alla cattura dei cani, gatti e di altri animali randagi o vaganti senza padrone.

Bellinzona, 19 febbraio 2008

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **M. Duca Widmer**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente legge nel Foglio ufficiale (ris. 20 febbraio 2008 n. 39)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 22 febbraio 2008

Scadenza del termine di referendum: 7 aprile 2008

## Legge sulla polizia in materia di misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 22 maggio 2007 n. 5931 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 31 gennaio 2008 n. 5931 R della Commissione della legislazione,

#### decreta:

I.

La Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue:

**Misure contro  
la violenza in  
occasione di  
manifestazioni  
sportive.  
Competenza**

**Art. 10b (nuovo)** <sup>1</sup>L'ufficiale della polizia cantonale è competente:

- a) a vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (art. 24b della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna);
- b) a obbligare una persona a presentarsi alla polizia in determinati orari (art. 24d della legge federale);
- c) a sottoporre una persona a un fermo preventivo di polizia (art. 24e della legge federale) nel caso in cui la misura non copra un periodo temporale superiore a 10 giorni.

<sup>2</sup>Il Pretore, su proposta dell'ufficiale della polizia cantonale, è competente a sottoporre una persona a un fermo preventivo di polizia (art. 24e della legge federale) nel caso in cui la misura copra un periodo temporale superiore a 10 giorni.